



Allegato "A"  
al N. 37175  
di Raccolta.

## STATUTO

### ART. 1

#### DENOMINAZIONE E SEDE

La fondazione è denominata "FONDAZIONE Franco Zeffirelli Onlus".

La Fondazione ha la sede legale nel Comune di Firenze, in Via Cavour 32.

Tale sede potrà essere trasferita nell'ambito del medesimo Comune di Firenze o nell'ambito del territorio italiano, con le modalità previste dalla legge, inclusa la comunicazione del legale rappresentante ai competenti uffici.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto il parere favorevole del Socio Fondatore, potrà anche istituire e sopprimere uffici e rappresentanze anche in altre località sia in Italia che all'estero.

### ART. 2

#### SETTORI DI INTERVENTO E SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- a) tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e successive disposizioni ora confluite nel Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio);
- b) promozione della cultura e dell'arte;
- c) istruzione e formazione.

La Fondazione intende perseguire istituzionalmente ed esclusivamente le attività indicate, non essendole consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle che sono da considerarsi, ai sensi del 5° comma dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997, direttamente connesse a quelle istituzionali ora indicate, nonché quelle attività che per loro natura, sono accessorie alle istituzionali - in quanto integrative delle stesse - purché non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed i relativi proventi non superino la percentuale di legge delle spese complessive dell'organizzazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per il raggiungimento di dette finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### ART. 3

#### ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

- Nell'ambito dei settori di intervento e degli scopi sopra indicati all'articolo 2, la Fondazione curerà la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico dell'archivio e della biblioteca del Maestro Franco Zeffirelli, dichiarati di interesse storico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Culturali del Lazio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in data 29 gennaio 2009 (di seguito congiuntamente e/o disgiuntamente "Archivio" e "Bi-





biblioteca”), attraverso la realizzazione, promozione e gestione di un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, composto da: a) un museo che esponga le opere costituenti l’Archivio (“Museo”); b) dalla Biblioteca nonché, c) da attività di formazione, per il tramite di una scuola, ovvero (in considerazione delle risorse che si renderanno disponibili), di corsi di formazione, seminari, master per registi, scenografi ed in genere operatori cinematografici e teatrali (“Attività di Formazione”) – (il Museo, la Biblioteca e le Attività di Formazione congiuntamente “Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo”); in tale ambito il Museo potrà ospitare anche le opere di registi, scenografi ed in genere operatori cinematografici e teatrali terzi attraverso esposizioni temporanee. In tale ambito la Fondazione curerà la gestione economico-amministrativa ed artistica del Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo e degli eventi collegati:

- supportando iniziative artistiche che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e teatrale dell’opera del Maestro Franco Zeffirelli e della cultura in genere anche musicale attraverso la conoscenza dell’Archivio e della Biblioteca, anche attraverso la realizzazione di eventi, spettacoli, mostre, e manifestazioni, incontri, convegni e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Archivio e la Biblioteca ed il pubblico;
- erogando premi e borse di studio intitolate al Maestro Zeffirelli;
- curando la produzione e commercializzazione di materiale audiovisivo ed editoriale riferito al Maestro Franco Zeffirelli.

Sempre nell’ambito dei settori di intervento e degli scopi sopra indicati all’articolo 2, la Fondazione potrà, altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comandataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico;
- svolgere attività affidate alla Fondazione da parte di soggetti terzi, siano essi enti pubblici o privati ovvero enti territoriali;
- svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di docu-





#### **SOCIO SOSTENITORE**

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce la qualifica di Socio Sostenitore a persona fisica o giuridica che, con particolari meriti, contribuisca all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione, alla promozione allo sviluppo ed al consolidamento delle attività istituzionali della medesima. E' consentita la nomina di uno o più Soci Sostenitori. La qualifica di Socio Sostenitore permane a tempo indeterminato, salvo revoca da parte del Consiglio al venir meno dei suddetti requisiti, ovvero salvo rinuncia espressa del Socio Sostenitore con effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Fondazione.

Il Socio Sostenitore, ovvero il suo rappresentante in caso di persona giuridica, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto.

#### **ART. 8 ENTRATE**

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dei proventi dell'attività della Fondazione e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenutale;
- dei proventi dello sfruttamento dell'Archivio e della Biblioteca concessi in godimento dal Trust Zeffirelli, nella misura in cui i medesimi non siano stati ceduti a terzi, ed in particolare: dei diritti di utilizzazione economica dei beni e delle opere costituenti l'Archivio e la Biblioteca; dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'accesso al Museo anche a fronte di esposizioni temporanee; dei proventi delle Attività di Formazione – qualora sia prevista una retta/contributo;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione, destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa pervengano dallo Stato, da enti pubblici e privati, persone fisiche, italiani o esteri;
- degli eventuali avanzi di gestione annuali, che dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di eventuali campagne di raccolta fondi;
- dei contributi del o dei Soci Sostenitori, ove nominati.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

#### **ART. 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Strategico, ove nominato;
- e) il Segretario Generale, ove nominato;
- f) il Comitato Scientifico, ove nominato;

g) il Revisore Unico. Per l'esercizio di ogni carica non verranno riconosciuti compensi, salvo diversa previsione all'atto della nomina.

#### ART. 10

##### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Socio Fondatore tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente compete la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed, eventualmente, il Comitato Strategico;
- vigila sull'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- promuove l'attività della Fondazione;
- adotta, nei casi di eccezionale urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del medesimo;
- nomina Procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Segretario Generale eventualmente da nominarsi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono affidate al Vice Presidente se nominato. Per i terzi, l'apposizione della firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Se non viene nominato un Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Consiglio più anziano di età.

#### ART. 11

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, eletti dal Socio Fondatore. La durata in carica è stabilita al momento della nomina: anche sino a revoca o dimissioni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, od altro mezzo purché consenta di conoscere l'avvenuta ricezione dell'avviso, da inviarsi ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie comprese nell'ordine del giorno, salvo casi di urgenza in cui tale avviso potrà inviarsi ventiquattro ore prima del giorno della riunione. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tele-conferenza o la video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione e



intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede al compimento di ogni atto utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed ha tutti i poteri necessari per la gestione del patrimonio e lo svolgimento delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite. All'uopo il Consiglio di Amministrazione può provvedere ad audizioni, disporre studi, acquisire consulenze e porre in essere tutte le attività conoscitive reputate idonee a facilitare il conseguimento dei fini istituzionali.

In particolare e tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo, ed il bilancio consuntivo;
- delibera l'eventuale adozione di regolamenti interni;
- delibera, se necessaria, l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- approva la delibera di modifica dello statuto e dei regolamenti interni (ottenuto il parere favorevole per iscritto del Socio Fondatore);
- delibera l'estinzione della Fondazione (ottenuto il parere favorevole del Socio Fondatore);
- nomina e revoca, eventualmente, i membri del Comitato Scientifico e del Comitato Strategico;
- delibera l'accettazione di donazioni ed eredità con beneficio d'inventario.


## ART. 12

### COMITATO STRATEGICO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Strategico allo scopo di potenziare la conoscenza dei settori di intervento della Fondazione. In tale ambito, all'atto della nomina sono specificati i compiti assegnati al medesimo.

Il Comitato Strategico è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra personalità che per esperienza, competenza e professionalità possano contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione indica il Presidente del Comitato Strategico.

La durata in carica dei membri del Comitato Strategico è determinata al momento della nomina. 1 membri del Comitato Strategico, incluso il Presidente, sono rieleggibili. Il Comitato Strategico ha il diritto di partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo, delle



linee programmatiche della Fondazione, nonché del bilancio consuntivo della Fondazione.

#### ART. 13 SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario Generale anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Il segretario Generale, ove nominato, resta in carica per il periodo di durata in carica determinato al momento della nomina: anche sino a revoca o dimissioni.

Ove nominato, il Segretario Generale:

- coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- coordina gli uffici della Fondazione ed il personale dipendente;
- propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio nelle quali funge da segretario, redigendone i verbali, senza diritto di voto (salvo l'esercizio del voto ove si tratti di membro del Consiglio di amministrazione)
- predispone il bilancio preventivo il bilancio consuntivo (da depositarsi presso la sede della Fondazione nei termini prescritti dall'art. 16 dello Statuto).
- assume e licenzia tutti i collaboratori e/o dipendenti della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei limiti e delle condizioni eventualmente fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Segretario Generale poteri per atti o categorie di atti, con firma congiunta o disgiunta ad altri Consiglieri di Amministrazione, nonché, con le medesime modalità, anche le funzioni di Tesoriere della Fondazione, che comprendono, salvo diversa previsione all'atto della nomina, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali e l'operatività su tali conti, la tenuta della cassa, la riscossione di ogni somma di spettanza della Fondazione e la tenuta della contabilità e dei libri della Fondazione.


Al Segretario Generale può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione la firma per quanto riguarda operazioni della Fondazione, sia di carattere gestionale sia di carattere amministrativo. Ove non sia nominato il Segretario Generale, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da un membro del Consiglio di amministrazione a ciò delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14 COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, potrà nominare un Comitato Scientifico tra personalità di riconosciuto prestigio nei settori di intervento della Fondazione che per professionalità, competenze ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione indica il Presidente del Comitato Scientifico



co. I membri del Comitato Scientifico, incluso il Presidente, sono rieleggibili e la loro durata in carica è stabilita all'atto della nomina. Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza scientifica. Le riunioni del medesimo sono convocate e presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico che tiene informato il Presidente della Fondazione del relativo esito.



#### **ART. 15 REVISORE UNICO**

Il Socio Fondatore nomina il Revisore Unico ed il Revisore unico supplente che devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. In caso di cessazione del revisore unico, gli subentra il revisore unico supplente. Il Revisore Unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. La carica di Revisore Unico, salvo diversa disposizione all'atto della nomina da parte del Socio Fondatore, si intende a titolo gratuito. L'incarico di Revisore Unico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al Revisore Unico sono demandati i controlli, incluso la revisione legale dei conti, di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili alla Fondazione. Il Revisore Unico dà atto delle attività di controllo effettuate in appositi verbali, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione nonché dei libri della Fondazione, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, dà parere sul bilancio preventivo e consuntivo con idonea relazione.

#### **ART. 16 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO - AVANZI DI GESTIONE**

Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione, a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Socio Fondatore e del Revisore Unico.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 17 DURATA ED ESTINZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Il depauperamento del patrimonio della Fondazione e la contestuale impossibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di reperire altri mezzi finanziari idonei ad assicurare il normale svolgimento dell'attività della Fon-



dazione determina l'estinzione della Fondazione stessa. In tale evenienza, così come al verificarsi delle altre cause di estinzione previste dal codice civile, il Consiglio di Amministrazione richiede, all'autorità governativa competente per territorio, l'accertamento della sussistenza della causa di estinzione, proponendo contestualmente la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 18

##### FORO COMPETENTE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione di questo Statuto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

#### ART. 19

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non è previsto in questo Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ove compatibili.

F.to Gian Franco Corsi Zeffirelli

F.to Agata Maltese (teste)


F.to Alice Pinna (teste)

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 7 FOGLI E'  
CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO COLLAZIONATO  
PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI  
LEGGE.  
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

ROMA, 03 giugno 2015



The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and a gear, surrounded by the text "NOTAIO IN ROMA" and "CAFASSO ALBERTO VI".